



CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 03/07/2018

Gentile Cliente,

Con la presente Le comunichiamo alcune importanti novità ed informazioni di carattere generale

Ricordiamo che è attivo il sito dello Studio all'indirizzo <https://www.studiobacchinberton.it>.

All'interno del sito, accedendo al collegamento "NEWS", potrete visionare le seguenti aree:

- "AVVISI E COMUNICAZIONI" con le flash news più importanti;
- "SCADENZE" con elencati, mese per mese, tutti i più importanti adempimenti;
- "CIRCOLARI" con tutte le circolari periodiche predisposte dallo studio.

Vi invitiamo pertanto a visitare costantemente il sito al fine di rimanere sempre aggiornati sulle novità che saranno pubblicate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA CARBURANTI & SUBAPPALTO

Il Decreto del 28 giugno 2018 n. 79 rinvia al **1° gennaio 2019 l'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica, prevista per le cessioni di carburante** per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione (ovvero la modalità di acquisto dei carburanti effettuati dai titolari di partita IVA "alla pompa").

Inoltre si ricorda che **dal 1° luglio 2018 è necessario**, al fine di poter portare in deduzione i costi e in detrazione l'IVA assolta sugli acquisti, **che il pagamento sia effettuato utilizzando solo modalità tracciabili** quali carte di credito e di debito, prepagate, assegni, addebito diretto, bonifico bancario o postale ed altri strumenti di pagamento elettronico, **mai in contanti**.

La proroga sopracitata **non riguarda** le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti verso amministrazioni pubbliche (P.A.). La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/2018 ha precisato che permane l'obbligo di fatturazione elettronica con riferimento ai rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" fra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché fra il primo soggetto incaricato indicato e coloro di cui si avvale (subappalto di "primo livello"). Sono quindi esclusi gli ulteriori passaggi successivi.

Si ricorda che lo Studio fornisce il servizio di invio / ricezione della fattura elettronica.

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SPLIT PAYMENT - ESTENSIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment è stato esteso a nuovi soggetti, quali:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate direttamente o indirettamente dagli enti e dalle fondazioni di cui ai punti precedenti, nonché dalle società soggette allo split payment in base alle modifiche introdotte;
- società partecipate per una quota non inferiore al 70% da Amministrazioni Pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.

Per facilitare l'individuazione dei predetti soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione dello split payment, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica appositi elenchi aggiornati consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze. L'inclusione negli stessi determina un effetto costitutivo. La disciplina della scissione dei pagamenti, pertanto, ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione di quest'ultimo sul sito.

Le nuove disposizioni sulla scissione dei pagamenti si applicano:

- alle operazioni per le quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile a decorrere dall'1.1.2018 (art. 3 co. 3 del DL 148/2017);
- sino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio UE, ossia, allo stato attuale, fino al 30.6.2020 (art. 17-ter co. 1-ter del DPR 633/72).

Si precisa che non saranno applicate sanzioni per gli eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell'emanazione del provvedimento. Questo a condizione che non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato assolvimento dell'IVA dovuta.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI O COMPENSI CON MEZZI TRACCIABILI DALL'1.7.2018

L'art. 1 co. 910 - 914 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l'obbligo, in capo ai datori di lavoro e committenti di pagare la retribuzione od ogni suo anticipo con strumenti tracciabili a partire dall'1.7.2018.

L'obbligo in questione si applica ai:

- rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione (es. part time o a chiamata) e dalla durata del rapporto (es. contratto a termine, stagionale);
- rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della L. 142/2001.

L'obbligo in esame non si applica ai compensi derivanti da:

- rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it



- rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici (es. colf e badanti), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- borse di studio;
- tirocini;
- rapporti autonomi di natura occasionale.

Il pagamento delle retribuzioni o compensi per i suddetti rapporti dovrà avvenire, attraverso una banca o un ufficio postale, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi tracciabili:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico (es. carte di credito o debito, carte prepagate);
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Ne deriva, pertanto, il divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualsiasi sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurata.

Al datore di lavoro o al committente che viola l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

BILANCIO PRIMI 6 MESI

Lo Studio è a disposizione per un rendiconto periodico dell'attività.

Si prega di fissare un appuntamento a fine Luglio o ai primi di Settembre.

CHIUSURA DELLO STUDIO PER FERIE

Si avvisa la gentile clientela che lo studio rimarrà chiuso per ferie dal giorno 11 di Agosto al 02 di settembre, riaprirà regolarmente lunedì 03 settembre 2018. In caso di estrema urgenza siete pregati di inviare una mail all'indirizzo roberto@studiobacchin.it od un messaggio al numero 3493643857.

Cordiali saluti.

Studio Bacchin & Associati

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it